

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "TERRE DI PISA"

1. Finalità

1.1 Il marchio "Terre di Pisa" è un riconoscimento che i soggetti aderenti possono utilizzare a fini promozionali offrendo al cliente la garanzia del rispetto dei requisiti qualitativi definiti nel relativo Disciplinare predisposto dalla Camera di Commercio di Pisa (di seguito CCIAA).

L'ottenimento del marchio "Terre di Pisa" comporta il coinvolgimento del soggetto nelle azioni promozionali della Camera di Commercio di Pisa.

1.2 Il presente Regolamento definisce le modalità di valutazione delle strutture ai fini del rilascio del marchio "Terre di Pisa".

2. Soggetti coinvolti

2.1 I.S.NA.R.T: Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, ente del sistema camerale, incaricato dalla Camera di Commercio di Pisa per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare di riferimento.

2.2 Commissione della **Camera di Commercio di Pisa**: organo istituito presso la Camera di Commercio e composto da rappresentanti di categoria e da un rappresentante di ISNART.

2.4 Valutatore: è il soggetto, designato da ISNART, che effettua la visita presso il soggetto aderente. I valutatori sono selezionati in maniera tale da assicurare la competenza nella valutazione.

2.5 Soggetto aderente: il soggetto (strutture ricettive, ristorazione, fornitori di servizi, etc.) che ha presentato domanda di adesione al marchio "Terre di Pisa".

3. Modalità e requisiti di adesione

3.1 La domanda di adesione deve essere inoltrata dal soggetto aderente alla CCIAA, corredata della relativa Scheda profilo della categoria di appartenenza di cui all'allegato 1).

3.2 La regolare iscrizione del soggetto aderente alla CCIAA, se prevista, costituisce un requisito di accesso alla certificazione.

3.3 L'invio della "Scheda di adesione" compilata in tutte le sue parti e firmata dal rappresentante legale del soggetto aderente attesta la formale adesione e l'accettazione integrale del presente regolamento, nonché vale come autocertificazione del possesso dei requisiti obbligatori esplicitati nel disciplinare per la categoria di appartenenza.

4. Concessione e conferma del marchio "Terre di Pisa"

4.1 La commissione di valutazione provvederà a verificare la correttezza e completezza della documentazione inviata e a comunicare al soggetto richiedente l'accettazione della domanda e la

concessione d'uso del marchio "Terre di Pisa". Nel caso di non accettazione della domanda la Commissione provvederà a comunicare le relative motivazioni.

4.2 Il mantenimento del marchio "Terre di Pisa" è subordinato agli esiti di una verifica nell'arco di 3 anni secondo quanto definito al paragrafo 5 del presente regolamento. L'adesione al disciplinare ha durata triennale.

4.3 L'esito della verifica viene comunicato da ISNART alla Commissione di valutazione istituita presso la CCIAA. A seguito della delibera, la CCIAA conferma al soggetto aderente l'Attestato e la concessione all'uso del marchio "Terre di Pisa".

4.4 Coloro che non supereranno positivamente la verifica, finalizzata al mantenimento del marchio, riceveranno comunicazione delle motivazioni e potranno ripresentare la domanda dopo aver sanato le non conformità rilevate nei tempi concordati in fase di verifica. A tale scopo il soggetto richiedente deve presentare documentazione attestante l'eliminazione delle carenze riscontrate.

4.5 Qualora venissero meno i requisiti necessari per il suo mantenimento, il marchio può essere revocato o sospeso con conseguente impossibilità da parte dell'impresa di fregiarsene in qualsiasi iniziativa di carattere promozionale o pubblicitario a partire dal momento della revoca o della sospensione.

5. Modalità di esecuzione della verifica

5.1 La verifica consiste in un sopralluogo, effettuato da personale qualificato (valutatore), volto a verificare la rispondenza strutturale e dei servizi offerti ai clienti rispetto ai requisiti definiti nel Disciplinare. Le aree oggetto di verifica saranno quelle comuni e non, anche se non accessibili al pubblico, secondo quanto indicato nel Disciplinare. Il soggetto aderente dovrà informare il proprio personale al fine di poter agevolare l'esecuzione della verifica.

5.2 Su richiesta della CCIAA, ISNART può comunicare il nominativo del valutatore, in modo che le imprese aderenti possano essere informate ed, eventualmente, manifestare le proprie riserve motivate sul nominativo proposto. ISNART esamina le motivazioni addotte dall'Azienda e, se ritenute ammissibili, decide di accettarle proponendo il nominativo di un altro valutatore.

5.3 La verifica verrà effettuata senza preavviso nell'arco dei tre anni di durata della concessione.

5.4 La verifica dei requisiti verrà documentata attraverso la compilazione di una lista di riscontro, dalla documentazione richiesta dal valutatore e da supporto fotografico rilevato durante la visita di valutazione. Quanto osservato dal valutatore in sede di verifica verrà rielaborato ai fini del riconoscimento o meno della concessione d'uso del marchio.

6. Disposizioni per l'uso del certificato e del marchio "Terre di Pisa"

6.1 Il soggetto aderente può dare pubblicità dell'adesione al disciplinare attraverso l'affissione dell'Attestato e attraverso l'inserimento del marchio su documentazione pubblicitaria o materiale informativo vario.

6.2 Il soggetto aderente può utilizzare, nell'arco dei tre anni di durata della concessione, l'Attestato o il marchio soltanto qualora lo stesso sia valido o comunque accompagnato dall'indicazione dell'anno di rilascio.

6.3 Il soggetto aderente deve utilizzare il marchio "Terre di Pisa" secondo quanto definito nei documenti, reperibili nell'area riservata del sito www.terredipisa.it: Marchio manuale d'uso - Regole Generali e Marchio manuale d'uso - Appendice Member. Le credenziali per l'accesso all'area riservata verranno rilasciate al momento dell'accettazione della domanda di adesione da parte della Camera di Commercio di Pisa.

La Camera di Commercio di Pisa si riserva di proteggere legalmente l'uso del certificato o del marchio da qualsiasi utilizzo ad opera di terzi non autorizzati.

7. Riservatezza

7.1 Gli atti e le informazioni acquisiti o dei quali si è venuti a conoscenza nel corso delle attività di valutazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del soggetto aderente.

8. Reclami e ricorsi

8.1 Il soggetto aderente può formulare un reclamo formale alla Camera di Commercio di Pisa qualora non sia soddisfatta del suo operato (ad esempio comportamento dei valutatori o inesattezza delle informazioni riportate sulla pagina web dedicata del sito camerale o su altri mezzi informativi). La CCIAA provvederà tempestivamente alla gestione del reclamo dandone comunicazione all'interessato.

8.2 Qualora il soggetto aderente ritenga, in seguito a decisioni prese, di essere stato oggetto di discriminazione pregiudiziale e non motivata, può presentare ricorso alla Camera di Commercio di Pisa, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione. Il ricorso deve contenere le motivazioni per cui il soggetto dissente dalle suddette decisioni. Il ricorso è valutato da un Comitato d'Appello, nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Pisa, composto da tre membri in maniera da assicurare un'imparzialità di giudizio. Il Comitato di Appello esamina il ricorso ed ascolta il rappresentante della struttura entro 60 giorni dalla sua presentazione. Le decisioni del Comitato di Appello sono insindacabili e inappellabili. Le spese eventualmente sostenute rimangono a carico delle parti.

9. Controversie

9.1 Tutte le controversie inerenti il presente disciplinare saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Firenze.

Qualora la mediazione abbia esito negativo, le medesime controversie saranno deferite in arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze.